

CONSIGLIO DI STATO

V Sezione, 24 novembre 1992, n. 1386.

Conferma T.A.R. Abruzzo - Pescara, 27 giugno 1991, n. 363.

Mentre in caso di annullamento integrale delle operazioni elettorali la loro rinnovazione comporta l'adeguamento del corpo elettorale, in caso di annullamento parziale, cioè limitato ad alcune sezioni elettorali, il corpo elettorale è quello originario.

Omissis. DIRITTO – Il ricorso si appalesa infondato.

Esso pone la seguente questione di fondo: se, in caso di annullamento parziale delle operazioni di voto per il rinnovo di un Consiglio comunale, vale a dire in caso di annullamento limitato ad una o più sezioni determinate, debbono essere chiamati alle urne coloro che erano iscritti nelle liste elettorali sezionali all'epoca delle operazioni annullate ovvero coloro che risultano iscritti al momento della rinnovazione.

Esattamente il T.A.R. si è orientato verso la prima soluzione.

A questo proposito il Collegio osserva che soggetto attivo delle operazioni di voto è il corpo elettorale, costituito dai cittadini elettori del Comune.

"Quella di corpo elettorale è" poi, come osservato da questa Sezione nella pronuncia n. 270 del 2 aprile 1982, "una nozione unitaria. E ciò non solo nel senso che esso è un collegio composto da tutti gli elettori della circoscrizione e non soltanto da alcuni o da alcuni piuttosto che altri; ma anche perché, nonostante le variabilità in concreto del numero degli elettori e il continuo rinnovamento dei suoi componenti, il corpo elettorale resta una unità formata in ogni momento secondo gli stessi criteri da tutti coloro i quali, per il solo fatto di essere gli elettori, hanno il diritto costituzionalmente inviolabile di partecipare attraverso il voto alla scelta elettorale".

Da questa connotazione di unitarietà discende, in particolare, ad avviso del Collegio, che, in relazione ad ogni singola consultazione, la composizione del corpo elettorale deve essere verificata con riferimento ad uno stesso momento temporale, cioè ai cittadini aventi titolo all'elettorato attivo nel Comune in quel determinato momento. In caso di rinnovazione integrale delle operazioni di voto, non vi sono così elementi che impediscano la piena espressione del diritto di voto da parte di quanti lo abbiano acquisito nel periodo intercorrente tra le consultazioni annullate e le consultazioni rinnovate e correlativamente la esclusione di quanti tale diritto abbiano *medio tempore* perso.

Avuto riguardo a detta fattispecie (rinnovazione integrale delle operazioni di voto), come osservato dalla Sezione nella pronuncia sopraricordata, in base all'esigenza di garantire, nel modo più ampio possibile, il diritto di elettorato attivo nella sua attualità, la composizione del corpo elettorale "per sua natura mutabile, non può che essere quella del giorno in cui le elezioni in concreto si svolgono o si rinnovano".

Nel caso invece di elezioni solo parzialmente annullate un siffatto principio trova un temperamento stante la cennata necessità di assicurare la unitarietà (anche sotto il profilo temporale) del corpo degli elettori. E poiché le operazioni di voto in alcune sezioni (non oggetto di annullamento) risultano ormai consolidate con riferimento alla composizione della parte di corpo elettorale in esse a suo tempo impugnato, non può che farsi salva anche l'originaria composizione per la parte chiamata alla rinnovazione.

In altre parole, in questo secondo caso, l'adeguamento del corpo elettorale alla situazione contingente è inibito dai principi di salvaguardia della volontà elettorale validamente espressa, che impone la ricostruzione storica, nei limiti del possibile, dell'aggregato dei votanti al tempo delle consultazioni parzialmente annullate.

Correttamente quindi nel manifesto elettorale in data 7 marzo 1991, il Commissario prefettizio ha precisato che avevano "diritto di votare solo gli elettori iscritti, alla data del 6 maggio 1990, nella lista elettorale della seconda sezione".

Trattandosi di attività vincolata, in base all'ordinamento giuridico, a nulla rileva infine la circostanza che un'eguale precisazione non fosse contenuta nel decreto prefettizio di convocazione dei comizi (per altro verso la indicazione commissariale risulta invece puntualmente applicativa della circolare n. 2397/AR, in data 14 aprile 1984 del Ministero dell'interno).

Per le argomentazioni che precedono il ricorso va respinto.

Omissis.